



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

CIRCOLARE

A tutti gli Istituti Archivistici

E p.c

Al Capo di Gabinetto
Dott.ssa Valentina Gemignani

Capo dell’Ufficio Legislativo
Cons. Donato Luciano

Capo Dipartimento per le attività
Culturali
Dott. Mario Turetta

Capo Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale
Dott. Luigi La Rocca

Class.: Classifica *All. Allegato*

Oggetto: Patrimonio archivistico appartenente alle fondazioni lirico-sinfoniche. Orientamenti per l’esercizio delle funzioni di tutela.

Si forniscono di seguito essenziali chiarimenti ed istruzioni operative in merito all’esercizio della funzione di tutela da parte delle Soprintendenze sul patrimonio archivistico appartenente agli enti che operano nel settore lirico-sinfonico, in seguito alla loro trasformazione in fondazioni di diritto privato; la



necessità di tali orientamenti si giustifica, ex art. 3, comma 2, seconda alinea, d. lgs. n. 42/2004 (*Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura*), in ragione di talune difformità riscontrate nell'azione amministrativa delle Soprintendenze archivistico-bibliografiche.

In primo luogo, si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge n. 800/1967, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1) ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 5). Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torino, il Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Comunale Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l' Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della legge n. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici. Di queste, due sono dotate – ai sensi di quanto disposto dal d.l. 91/2013 (convertito in legge n. 112/2013: art. 11, comma 21-bis) e dalla disciplina attuativa emanata con d.i. 6 novembre 2014 – di forme organizzative speciali: si tratta della Fondazione Teatro alla Scala (d.m. 5 gennaio 2015) e dell'Accademia di Santa Cecilia (d.m. 5 gennaio 2015).

Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Richiamando le funzioni di tutela da parte delle Soprintendenze archivistiche, di cui alla legge 22 dicembre 1939 n. 2006, al DPR 30 settembre 1963 n.1409 e al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, si rammenta che è il principio dominicale, ossia l'appartenenza formale del bene ad un determinato soggetto (persona fisica o giuridica) a condizionare le forme di esercizio della tutela (*an e quomodo*).

Segnatamente, solo nel caso degli archivi pubblici (articolo 10, comma 2, let. b), d. lgs. n. 42/2004) la qualificazione di bene culturale comprende *ex lege* l'archivio nella sua generalità, senza che sia necessaria né una graduazione dell'interesse né l'individuazione di un termine temporale di "esecuzione" che, tradizionalmente, nella dottrina archivistica si traduce nei concetti di *archivio corrente* o archivio in formazione (relativo alle attività in corso di svolgimento e verso il quale sussiste un interesse corrente), *archivio di deposito* (relativo agli "affari" esauriti e non più occorrenti alla trattazione in corso ma per il quale non è ancora maturato il termine istituzionale di destinazione alla conservazione permanente ed alla consultazione) e *archivio storico* (costituito dal complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati, previa operazione di scarto, alla conservazione permanente ed alla fruizione pubblica). È solo in questi casi che l'operazione di scarto, con la quale si provvede alla distruzione di quella parte di



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it

documentazione prodotta dal soggetto pubblico che si ritiene irrilevante ai fini della ricerca storica, si configura come atto di sdemanializzazione.

In tutti gli altri casi, diversi dall'appartenenza degli archivi ad un soggetto pubblico, la qualificazione di bene culturale consegue esclusivamente al procedimento di dichiarazione di cui all'articolo 13 del Codice diretta ad accertare la sussistenza di quell'interesse culturale "particolarmente importante", elemento indispensabile per sottoporre un bene alle disposizioni di tutela del Codice.


L'unica peculiarità rispetto alle altre tipologie di beni culturali contemplate dal Codice è l'irrilevanza del decorso del termine di 70 anni, stante l'intervenuta abrogazione dell'art 37, del D.P.R. 1409/1963, infatti, l'attuale comma 5 dell'art. 10, Codice, nulla prescrive in tema di decorso del termine cinquantennale o settantennale, per i beni archivistici (o anche per quelli bibliografici).

Pertanto, la vigilanza delle Soprintendenze si esercita senza necessità della sopra richiamata dichiarazione esclusivamente sugli archivi di enti pubblici (così come definiti dal comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 42/2024, anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica ai sensi del comma 9 dell'art. 12, d.lgs. n. 42/2004) e non già sugli archivi privati non dichiarati ex art. 13 Codice.

Conseguentemente, riguardo ai beni archivistici riconducibili alle fondazioni lirico-sinfoniche in esame, per i beni acquisiti/prodotti anteriormente alla loro trasformazione troverà applicazione, in quanto enti pubblici, l'articolo 10, comma 2, lett. b), Codice, per l'effetto dell'articolo 13, comma 2, Codice; mentre per i beni acquisiti/prodotti successivamente alla loro trasformazione in fondazioni di diritto privato troverà applicazione l'articolo 10, comma 3, Codice e, pertanto, l'esercizio delle funzioni di tutela dovrà necessariamente presupporre l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del citato articolo 13, solo all'esito del quale il Soprintendente potrà proporre alla Commissione regionale per il patrimonio culturale (Co.re.pa.cu.), ex art. 21, comma 3, lett. b), D.P.C.M. n. 57/2024, l'adozione del provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale, *sub specie* di interesse archivistico, contenente la specifica individuazione dei beni oggetto di tutela (cfr. circolare Dir. Gen. Archivi 20.5.2024, n. 28 e nota prot. Uff. legisl. 17.5.2024, n. 13133).

Si confida nella puntuale osservanza di quanto sopra, anche al fine di evitare l'inutile insorgere di controversie giudiziarie che esporrebbero l'Amministrazione a rischi di soccombenza e di condanna alle spese.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Tarasco



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Via di San Michele 22- 00153 Roma - Tel. Segr. Dir. Gen. 06 6723 6936
P.E.C.: dg-a@pec.cultura.gov.it – P.E.O.: dg-a@cultura.gov.it